

consiglio de' Seniori, e l' espresso consenso del Capitolo locale. E qualora trattasi di crear cenzi passivi, o prender danaro ad prestito, o di far vendita, o permuta di qualche stabile, o mobile prezioso, vogliamo, che oltre il predetto assenso del Capitolo, e le necessarie, ed opportune facultà da conseguirsi da chi spetta, v' intervenga ancora il consenso del Provinciale co' suoi colleghi. Ed acciochè non insorga difficoltà circa l' essere, o non essere rilevante una qualche spesa, o vendita da farsi, e conseguentemente se à bisogno, o no del predetto Capitolare consenso; ordiniamo, e stabiliamo doverci giudicar rilevante, e dipendere per conseguenza dal prefato consenso Capitolare ogni qualvolta ecceda il valore di ducati dieci.

§. 19. Essendo l' utilità de' Conventi, che li Religiosi oblati, che servono alli medesimi, sieno non meno fedeli, che abili alli Ministerj, ed offizj varj, che occorrono in ciascun Convento; ed avendo Noi nel corso della S. Visita per esperienza compreso, che molti di detti Oblati o sia Religiosi Serventi, sono poco abili alli necessarj Ministerj, per essere stati ammessi alla professione, senza previo bastante esercizio, ed esperienza de' medesimi: perciò vogliamo, e ordiniamo, che d' ora innanzi niun Fratello Servente possa essere ammesso al noviziato, e successiva professione in qualità di oblato, se prima non avrà portato l' abito Religioso, e servito lodevolmente in qualità di Terziario per lo spazio di anni sei almeno, ed imparato fra questo tempo tutti quegl' Offizj, ne quali tal forte di Religiosi impiegar si debbono.